

Legge 7 agosto 1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14 Conferenze di servizi ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo [27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). ⁽⁶²⁾

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

⁽⁶⁰⁾ Articolo modificato dall'[art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), dall'[art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 luglio 1995, n. 273](#), dall'[art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), dal predetto [art. 17, Legge n. 127/2007](#), come modificato dall'[art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191](#), sostituito dall'[art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340](#), modificato dagli [artt. 8, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), b\), c\), nn. 1\) e 2\) e d\), e 21, comma 1, lett. p\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#) e dall'[art. 49, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi [l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016](#).

⁽⁶¹⁾ A norma di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#) i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo [D.Lgs. n. 127/2016](#).

⁽⁶²⁾ Comma così sostituito dall'[art. 24, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).